



1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME DI PIANIFICAZIONE FORESTALE DI CUI ALL DGR 158 del 21 gennaio 1997.

Le Direttive e Norme di Pianificazione Forestale di cui alla DGR 158/97 vengono integrate modificando il paragrafo relativo al “Periodo di validità del Piano di riassetto forestale” nel testo che segue e aggiungendo ulteriori specifici paragrafi dedicati alle linee guida di buona gestione forestale ed ai tagli straordinari.

Periodo di validità del Piano di riassetto forestale

Il Piano di riassetto forestale potrà avere una durata variabile tra i 10 ed i 15 anni a cui potranno seguire indicazioni sommarie di ripresa per ulteriori 2 anni al fine di assicurare una certa continuità nella gestione forestale durante la fase di revisione di piano..

Una durata superiore al classico ciclo decennale si adatta meglio al ritmo di accrescimento delle foreste ed in particolare al tempo di passaggio di classe diametrica per gli alberi di maggiori dimensioni. Una durata superiore, rispetto ai canoni decennali, inoltre permette maggiore elasticità applicativa della ripresa anche al fine di assorbire, in un lasso di tempo maggiore, le eventuali perturbazioni, legate ad eventi meto-climatici avversi, che possono comportare una rivisitazione del piano dei tagli o della stessa ripresa complessiva. In questi casi qualora le previsioni contenute nel Piano di riassetto vengano mutate da eventi dovuti a cause di forza maggiore non eccessivamente intensi, sarà consentito al Servizio Forestale competente di modificare la ripresa annuale adeguandola alla nuova realtà garantendo, ove possibile, un graduale riassorbimento della massa tagliata in eccesso durante il periodo di validità del piano. Revisioni anticipate dei piani o loro varianti saranno autorizzate dalla Giunta Regionale.

Linee guida di buona gestione forestale

Come già evidenziato nella DGR 3604 del 28/11/2006 la gestione forestale in Veneto è ispirata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari che rappresentano la “*base line*” di riferimento per gli interventi di natura selvicolturale.

- La ripresa complessiva prevista non deve eccedere, a livello di complesso gestionale o di compresa, l'ammontare dell'incremento stimato e al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento di livelli di provvigione ottimali sarà assicurata a livello di intero complesso boschivo pianificato la crescita reale della provvigione attuando tassi di utilizzazione inferiori al saggio di accrescimento stimato. Sono fatti salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti a causa di forza maggiore (schianti, attacchi parassitari, ecc.) o per interventi di fine ciclo colturale.
- La ripresa selvicolturale va sempre riferita alle unità gestionali e calibrata sullo stato somatico – cronologico e strutturale (distribuzione verticale, tessitura e copertura) del soprassuolo e sarà compatibile con l'esigenza di garantire la perpetuazione del bosco e la rinnovazione naturale, senza essere causa di fenomeni degenerativi del complesso arboreo.
- Gli interventi di gestione forestale saranno coerenti con le misure di conservazione previste per la salvaguardia della rete ecologica regionale.

Il rispetto di tali condizioni comporta il fatto che l'adozione di tassi di utilizzazione inferiori ai limiti citati rappresenta un elemento addizionale e migliorativo della gestione forestale caratterizzandosi come “ *best practice* ” ovvero pratiche gestionali migliori rispetto alla *base line* predefinita o alla prassi consolidata a livello regionale. Ciò comporta, quindi, che il risparmio di massa dovuto al differenziale tra la ripresa adottata (*best practice*) e quella di *base line* può rappresentare elemento di addizionalità nella gestione forestale.

Quanto sopra è coerente e si integra con l'esigenza già espressa con DGR 3956 del 11.12.2007 “..... di perseguire, nel tempo, un graduale aumento della ripresa selvicolturale, sempre nell'ambito della

preminente esigenza di garantire prelievi di massa legnosa inferiori all'accrescimento naturale del bosco, salvo i casi in cui il popolamento abbia già raggiunto un'ottimale provvigione unitaria."

Tagli straordinari

Ferme restando le condizioni poste dalle linee guida di buona gestione forestale evidenziate precedentemente il Servizio Forestale competente può autorizzare l'esecuzione di tagli straordinari nei seguenti casi e condizioni:

- Il verificarsi di eventi perturbatori di grande portata oppure nel caso in cui il titolare del piano di gestione intenda modificare le proprie politiche gestionali ed economico finanziarie;
- Venga garantito il riassorbimento della ripresa straordinaria concessa nelle successive revisioni di piano con un piano di rientro della ripresa a lungo termine nel caso vi sia la necessità.

2.SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE

2.1. Semplificazioni amministrative della fase pianificatoria

L'art. 23 della LR 52/78 prevede l'erogazione di contributi, attraverso specifici impegni di spesa, per la redazione, tra l'altro, dei piani di riassetto e riordino forestali.

Spesso, per particolari esigenze operative o difficoltà di natura amministrativa si rende necessario avviare i lavori di redazione dei vari piani anche antecedentemente al provvedimento di impegno di spesa mediante il quale vengono allocate le risorse finanziarie a favore del beneficiario titolare del piano da elaborare.

In relazione alla esigenza di assicurare la pianificazione forestale che rappresenta un elemento importante di tutela ambientale riconosciuto anche relativamente alla Rete Natura 2000 (DGR 2371/06 e 3173/06) e di non compromettere il regolare ciclo pianificatorio connesso alla periodica revisione dei piani di gestione forestale, si rende necessario snellire le fasi di avvio dei lavori di revisione dei piani medesimi.

In tale contesto si rende necessario, per assicurare l'avvio dei lavori di redazione dei piani di gestione forestale, anche in assenza di uno specifico provvedimento di impegno di spesa e senza che ciò comporti alcun obbligo per l'Amministrazione regionale, procedere ugualmente all'avvio della fase pianificatoria attraverso la formalizzazione del verbale di consegna dei piani per l'avvio dei relativi lavori, come previsto dalla DGR 158/97 e 4808/97 e successive modificazioni.

2.2. Semplificazioni amministrative della fase gestionale

Con DGR 69/97 oltre ad approvare lo schema del Capitolato tecnico per le utilizzazioni degli Enti " come previsto dall'art. 23 della LR 52/78 è stato istituito il "Registro dei martelli forestali" in uso ai tecnici forestali che operano presso la Pubblica Amministrazione, ai Liberi Professionisti nonché al personale tecnico che cura la gestione forestale mediante la semplice redazione di dichiarazioni o relazioni di taglio che non costituiscono delle vere e proprie martellate.

L'art. 4 del Capitolato tecnico per le utilizzazioni boschive prevede che le piante siano contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione Veneto".

Tale disposizione che non si applica alla gestione dei boschi cedui e alla gestione di boschi per quanto attiene alle dichiarazioni di taglio, ma solo per le martellate in fustaia si inserisce, tra l'altro, in un contesto normativo teso a disciplinare un rapporto contrattuale tra l'Ente venditore e l'acquirente delle legname posto in vendita.

Con DGR 556/2006 inoltre sono state definite le procedure di taglio per le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo in aree soggette a Piani di riassetto forestale stabilendo il principio che " ... *Le relazioni di taglio sono assimilate alle dichiarazioni di taglio, e pertanto posso essere redatte senza la preventiva martellata.*". Ciò posto si ritiene che anche per i tagli che non richiedono la martellata

vera e propria, riservata a personale qualificato, come avviene per le dichiarazioni di taglio anche per le relazioni non sia più necessaria la preventiva iscrizione al registro regionale di martelli forestali.

Anche in considerazione della sopraggiunta Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 nota come Direttiva Bolkestein che si prefigge di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea e la libera circolazione dei prestatori di servizi si rende necessario eliminare qualsiasi vincolo che possa rappresentare un ostacolo alla libertà di azione soprattutto per quanto attiene le prestazioni di natura prettamente tecnica ed operativa.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende attribuire al citato Registro dei martelli forestali un ruolo essenzialmente legato al monitoraggio degli operatori forestali che si occupano di gestione forestale, senza che la mancata iscrizione al medesimo diventi un fatto ostativo all'esercizio delle attività di gestione forestale. In tale contesto possono essere autorizzate martellate o effettuate prese d'atto per dichiarazioni ovvero relazioni di taglio anche in assenza della preventiva iscrizione del martello al registro regionale dei martelli forestali. Restano confermate le procedure disciplinari di cui alla DGR 466 dell' 1/03/2002 relativamente all'uso improprio del martello forestale.



1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME DI PIANIFICAZIONE FORESTALE DI CUI ALL DGR 158 del 21 gennaio 1997.

Le Direttive e Norme di Pianificazione Forestale di cui alla DGR 158/97 vengono integrate modificando il paragrafo relativo al “Periodo di validità del Piano di riassetto forestale” nel testo che segue e aggiungendo ulteriori specifici paragrafi dedicati alle linee guida di buona gestione forestale ed ai tagli straordinari.

Periodo di validità del Piano di riassetto forestale

Il Piano di riassetto forestale potrà avere una durata variabile tra i 10 ed i 15 anni a cui potranno seguire indicazioni sommarie di ripresa per ulteriori 2 anni al fine di assicurare una certa continuità nella gestione forestale durante la fase di revisione di piano..

Una durata superiore al classico ciclo decennale si adatta meglio al ritmo di accrescimento delle foreste ed in particolare al tempo di passaggio di classe diametrica per gli alberi di maggiori dimensioni. Una durata superiore, rispetto ai canoni decennali, inoltre permette maggiore elasticità applicativa della ripresa anche al fine di assorbire, in un lasso di tempo maggiore, le eventuali perturbazioni, legate ad eventi meto-climatici avversi, che possono comportare una rivisitazione del piano dei tagli o della stessa ripresa complessiva. In questi casi qualora le previsioni contenute nel Piano di riassetto vengano mutate da eventi dovuti a cause di forza maggiore non eccessivamente intensi, sarà consentito al Servizio Forestale competente di modificare la ripresa annuale adeguandola alla nuova realtà garantendo, ove possibile, un graduale riassorbimento della massa tagliata in eccesso durante il periodo di validità del piano. Revisioni anticipate dei piani o loro varianti saranno autorizzate dalla Giunta Regionale.

Linee guida di buona gestione forestale

Come già evidenziato nella DGR 3604 del 28/11/2006 la gestione forestale in Veneto è ispirata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari che rappresentano la “*base line*” di riferimento per gli interventi di natura selvicolturale.

- La ripresa complessiva prevista non deve eccedere, a livello di complesso gestionale o di compresa, l'ammontare dell'incremento stimato e al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento di livelli di provvigione ottimali sarà assicurata a livello di intero complesso boschivo pianificato la crescita reale della provvigione attuando tassi di utilizzazione inferiori al saggio di accrescimento stimato. Sono fatti salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti a causa di forza maggiore (schianti, attacchi parassitari, ecc.) o per interventi di fine ciclo colturale.
- La ripresa selvicolturale va sempre riferita alle unità gestionali e calibrata sullo stato somatico – cronologico e strutturale (distribuzione verticale, tessitura e copertura) del soprassuolo e sarà compatibile con l'esigenza di garantire la perpetuazione del bosco e la rinnovazione naturale, senza essere causa di fenomeni degenerativi del complesso arboreo.
- Gli interventi di gestione forestale saranno coerenti con le misure di conservazione previste per la salvaguardia della rete ecologica regionale.

Il rispetto di tali condizioni comporta il fatto che l'adozione di tassi di utilizzazione inferiori ai limiti citati rappresenta un elemento addizionale e migliorativo della gestione forestale caratterizzandosi come “ *best practice* ” ovvero pratiche gestionali migliori rispetto alla *base line* predefinita o alla prassi consolidata a livello regionale. Ciò comporta, quindi, che il risparmio di massa dovuto al differenziale tra la ripresa adottata (*best practice*) e quella di *base line* può rappresentare elemento di addizionalità nella gestione forestale.

Quanto sopra è coerente e si integra con l'esigenza già espressa con DGR 3956 del 11.12.2007 “..... di perseguire, nel tempo, un graduale aumento della ripresa selvicolturale, sempre nell'ambito della

preminente esigenza di garantire prelievi di massa legnosa inferiori all'accrescimento naturale del bosco, salvo i casi in cui il popolamento abbia già raggiunto un'ottimale provvigione unitaria.”.

Tagli straordinari

Ferme restando le condizioni poste dalle linee guida di buona gestione forestale evidenziate precedentemente il Servizio Forestale competente può autorizzare l'esecuzione di tagli straordinari nei seguenti casi e condizioni:

- Il verificarsi di eventi perturbatori di grande portata oppure nel caso in cui il titolare del piano di gestione intenda modificare le proprie politiche gestionali ed economico finanziarie;
- Venga garantito il riassorbimento della ripresa straordinaria concessa nelle successive revisioni di piano con un piano di rientro della ripresa a lungo termine nel caso vi sia la necessità.

2.SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE

2.1. Semplificazioni amministrative della fase pianificatoria

L'art. 23 della LR 52/78 prevede l'erogazione di contributi, attraverso specifici impegni di spesa, per la redazione, tra l'altro, dei piani di riassetto e riordino forestali.

Spesso, per particolari esigenze operative o difficoltà di natura amministrativa si rende necessario avviare i lavori di redazione dei vari piani anche antecedentemente al provvedimento di impegno di spesa mediante il quale vengono allocate le risorse finanziarie a favore del beneficiario titolare del piano da elaborare.

In relazione alla esigenza di assicurare la pianificazione forestale che rappresenta un elemento importante di tutela ambientale riconosciuto anche relativamente alla Rete Natura 2000 (DGR 2371/06 e 3173/06) e di non compromettere il regolare ciclo pianificatorio connesso alla periodica revisione dei piani di gestione forestale, si rende necessario snellire le fasi di avvio dei lavori di revisione dei piani medesimi.

In tale contesto si rende necessario, per assicurare l'avvio dei lavori di redazione dei piani di gestione forestale, anche in assenza di uno specifico provvedimento di impegno di spesa e senza che ciò comporti alcun obbligo per l'Amministrazione regionale, procedere ugualmente all'avvio della fase pianificatoria attraverso la formalizzazione del verbale di consegna dei piani per l'avvio dei relativi lavori, come previsto dalla DGR 158/97 e 4808/97 e successive modificazioni.

2.2. Semplificazioni amministrative della fase gestionale

Con DGR 69/97 oltre ad approvare lo schema del Capitolato tecnico per le utilizzazioni degli Enti “ come previsto dall'art. 23 della LR 52/78 è stato istituito il “Registro dei martelli forestali” in uso ai tecnici forestali che operano presso la Pubblica Amministrazione, ai Liberi Professionisti nonché al personale tecnico che cura la gestione forestale mediante la semplice redazione di dichiarazioni o relazioni di taglio che non costituiscono delle vere e proprie martellate.

L'art. 4 del Capitolato tecnico per le utilizzazioni boschive prevede che le piante siano contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al “Registro dei martelli forestali della Regione Veneto”.

Tale disposizione che non si applica alla gestione dei boschi cedui e alla gestione di boschi per quanto attiene alle dichiarazioni di taglio, ma solo per le martellate in fustaia si inserisce, tra l'altro, in un contesto normativo teso a disciplinare un rapporto contrattuale tra l'Ente venditore e l'acquirente delle legname posto in vendita.

Con DGR 556/2006 inoltre sono state definite le procedure di taglio per le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 mc. in fustaia ed ai 2,5 ha. nel ceduo in aree soggette a Piani di riassetto forestale stabilendo il principio che “ ... *Le relazioni di taglio sono assimilate alle dichiarazioni di taglio, e pertanto posso essere redatte senza la preventiva martellata.*”. Ciò posto si ritiene che anche per i tagli che non richiedono la martellata

vera e propria, riservata a personale qualificato, come avviene per le dichiarazioni di taglio anche per le relazioni non sia più necessaria la preventiva iscrizione al registro regionale di martelli forestali.

Anche in considerazione della sopraggiunta Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 nota come Direttiva Bolkestein che si prefigge di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea e la libera circolazione dei prestatori di servizi si rende necessario eliminare qualsiasi vincolo che possa rappresentare un ostacolo alla libertà di azione soprattutto per quanto attiene le prestazioni di natura prettamente tecnica ed operativa.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende attribuire al citato Registro dei martelli forestali un ruolo essenzialmente legato al monitoraggio degli operatori forestali che si occupano di gestione forestale, senza che la mancata iscrizione al medesimo diventi un fatto ostativo all'esercizio delle attività di gestione forestale. In tale contesto possono essere autorizzate martellate o effettuate prese d'atto per dichiarazioni ovvero relazioni di taglio anche in assenza della preventiva iscrizione del martello al registro regionale dei martelli forestali. Restano confermate le procedure disciplinari di cui alla DGR 466 dell' 1/03/2002 relativamente all'uso improprio del martello forestale.